

## **Circolare N.19/2021**

### **Oggetto: DDL n. 2320, di conversione del Decreto Sostegni Bis**

Nelle giornate scorse è stato approvato definitivamente il DDL n. 2320, di conversione del Decreto del 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni Bis), recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali.

Di seguito, le principali novità:

- ridefinizione dei termini di versamento delle rate della **rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata UE**. Le nuove scadenze sono:
  - 31 luglio 2021, per le rate scadute tra il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
  - 31 agosto 2021, per le rate scadute il 31 maggio 2020;
  - 30 settembre 2021, per le rate scadute il 31 luglio 2020;
  - 31 ottobre 2021, per le rate scadute il 30 novembre 2020;
  - 30 novembre 2021, per le rate scadute tra il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
- proroga al 15 settembre 2021, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti ISA e gli altri assimilati, **del pagamento delle imposte sui redditi, IRAP e IVA**, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto;
- riapertura dei termini per procedere alla **rivalutazione di terreni e partecipazioni in società** non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2021. La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il **15 novembre 2021**;
- **esenzione dall'IMU** dovuta nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 e la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021 ovvero la cui convalida di sfratto per morosità sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e la cui esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
- la **riduzione**, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, **dell'aliquota Iva al 5%** per i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro.



- estensione del **contributo a fondo perduto** ai soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro sempreché in possesso degli altri requisiti per l'accesso al contributo del primo "decreto Sostegni" e a quelli "alternativi" disciplinati dal "Sostegni-bis", vale a dire l'esistenza della partita Iva attiva al 26 maggio 2021 e il calo di fatturato di almeno il 30%;
- **contributo a fondo perduto** per le imprese operanti nei settori del **wedding**, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HORECA. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del "Sostegni bis" un decreto Mise/Mef dovrà definire le modalità applicative della norma, la cui efficacia è comunemente subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
- **contributo per il settore la ristorazione** collettiva. Le modalità di attuazione della disposizione, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, saranno definite da un decreto Mise/Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "Sostegni bis";
- **bonus locazioni per le attività commerciali** con volume di affari superiore a 15 milioni di euro. Il beneficio è pari al 40% nel caso di contratti locazione e al 20% per gli affitti d'azienda;
- **bonus sanificazione, DPI e tamponi ex art. 32**, riconosciuto, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. L'accesso al bonus - oltre che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti - è consentito anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast;
- **Estensione del bonus vacanze ai pacchetti turistici**, così come definiti dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 79/2011 (articolo 7-bis, comma 1). Tale novità si aggiunge alla modifica alla disciplina del tax credit (dettata dall'art. 176 del D.L. 34/2020) prevista nel testo originario del decreto in vigore dal 26 maggio 2021, per effetto della quale il contributo - oltre che presso le strutture turistiche - può essere utilizzato anche presso agenzie di viaggi o tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia (articolo 7, comma 3);
- passa dal 30 al 100% la misura **del credito d'imposta spettante per le commissioni pagate** dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l'operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto;



- Per i soggetti che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, **spetta un credito di imposta** – utilizzabile esclusivamente in compensazione – in riferimento al costo sostenuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro e nella misura del **70%** (soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente non superiori a 200mila euro), del **40%** (ricavi/compensi fino a 1 milione), del **10%** (ricavi/compensi fino a 5 milioni);
- Ulteriore sospensione fino al 30 settembre 2021 (ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 23/2020) dei termini di scadenza relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso;
- Perfezionata la norma del primo "decreto Sostegni" **secondo la quale, nei casi in cui il locatario ha subito una significativa diminuzione del volume d'affari**, del fatturato o dei corrispettivi per le restrizioni sanitarie, la crisi economica di taluni comparti e la riduzione dei flussi turistici a causa della pandemia, locatario e locatore devono collaborare tra loro per rideterminare il canone di locazione. Viene ora specificato che, se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza ovvero non ha beneficiato di altri strumenti di supporto economico/finanziario concordati con il locatore, **le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021**. La disposizione vale per gli operatori economici che nel periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall'8 marzo 2020.

Lo Studio Visconti e Associati è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.